

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1747

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1989

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - In base al disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il Ministero della difesa è tenuto a provvedere al rifornimento idrico delle isole minori con i mezzi della Marina militare. A tal fine dispone di otto motocisterne adibite esclusivamente al trasporto d'acqua.

Tale linea di unità, peraltro, si è appalesata insufficiente sotto il profilo quantitativo ad assolvere compiutamente il delicato e vitale servizio in relazione al numero delle isole da approvvigionare. Siffatta insufficienza, poi, è particolarmente sentita durante il periodo estivo, in correlazione all'attività turistica che si svolge in quasi tutte le località interessate.

Ne consegue la necessità di ricorrere all'armatoria privata, i cui costi sono elevatissimi.

Per completezza, si aggiunge che ben quattro delle motocisterne in argomento sono state costruite nel 1944 e pertanto debbono essere prossimamente poste in disarmo per vetustà.

In considerazione di quanto sopra, al fine di evitare disservizi nel delicato settore, si è da tempo avviato un programma di parziale rinnovamento della linea cisterniera della Marina militare.

In tale quadro, si provvede, con legge 21 dicembre 1978, n. 861, ad aumentare di lire 7.635 milioni lo stanziamento previsto dall'ar-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 (lire 5.500 milioni), ripartendo detto aumento in quattro esercizi finanziari (1978-1981).

Lo stanziamento, peraltro, per il protrarsi delle procedure di aggiudicazione, ha permesso la costruzione di una sola nave cisterna.

Con successiva legge 18 luglio 1984, n. 342, si è dovuto provvedere ad autorizzare un aumento di spesa di 8.200 milioni di lire (ripartiti nei tre esercizi finanziari 1984-1986) per consentire la programmata acquisizione di una seconda motocisterna.

Per portare a compimento il piano di sostituzione delle quattro unità di trasporto acqua della Marina militare, la cui costruzione - come sopra detto - risale al periodo bellico, e risolvere così nella sua globalità il problema del rifornimento idrico delle isole minori,

occorre pertanto autorizzare un'ulteriore spesa per l'acquisizione di altre due motocisterne.

Per valutare nei suoi giusti termini la convenienza sul piano finanziario della spesa che si propone, si deve considerare che l'onere per il noleggio di navi private da adibire al trasporto d'acqua, derivante dalla segnalata insufficienza di mezzi di cui dispone la Marina militare, è risultata per l'anno 1985 pari a circa 17.000 milioni di lire.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che autorizza, per la costruzione di due navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, un ulteriore stanziamento di lire 35.200 milioni, da ripartire in quattro esercizi finanziari a decorrere dal 1989.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in oggetto, approntato dal Ministero della difesa, è volto ad incrementare i fondi assegnati dalla legge 18 luglio 1984, n. 342, per la costruzione di ulteriori due navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori in sostituzione delle attuali unità in linea costruite nel 1944.

L'onere complessivo è valutato in 35,2 miliardi cui si fa fronte all'uopo utilizzando il relativo accantonamento iscritto nel fondo speciale di conto capitale (capitolo 9001) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1989-1991.

La previsione di costo è stata elaborata sulla base dei dati finanziari relativi alla costruzione della motocisterna Simeto, realizzata con i fondi della legge n. 342 del 1984.

Per la determinazione degli oneri, ripartiti nel quadriennio 1989-1992, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

*Tempi di realizzazione*

In base all'esperienza maturata su precedenti analoghe costruzioni è stato previsto un tempo medio di costruzione, per entrambe le unità, di circa quattro anni, comprensivi dei lavori di fine garanzia previsti dopo la consegna delle unità.

*Stato di avanzamento dei lavori*

La previsione dello stato di avanzamento lavori, elemento principale per la determinazione delle esigenze finanziarie relative ai vari anni, è stata effettuata sulla base delle valutazioni tecniche degli organi competenti.

*Oneri di revisione del prezzo*

Si valuta che gli oneri di revisione del prezzo, stimati sulla base degli incrementi previsionali dei costi dei materiali e della mano d'opera, incidano in misura dell'11 per cento circa sull'onere complessivo del provvedimento.

Per quanto attiene ad una previsione delle spese in termini di cassa, si valuta che, nell'ipotesi di un regolare svolgimento dei lavori di costruzione, si configuri un andamento dei pagamenti analogo, in linea di massima, alle previsioni di impegno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di lire 35.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno 1989, lire 15.000 milioni nell'anno 1990, lire 5.000 milioni nell'anno 1991 e lire 5.200 milioni nell'anno 1992.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 15.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 5.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.